SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 681)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore TARABINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1977

Disposizioni integrative della legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° novembre 1973, n. 762, istitutiva di un diritto speciale a favore del comune di Livigno su generi che fruiscono di particolari agevolazioni fiscali, stabilisce all'articolo 4, ultimo comma, che « per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento di ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione e gli interessi eventualmente dovuti, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni ».

In sede di applicazione del tributo si è rilevato che, tra gli articoli indicati dalla disposizione di rinvio, non compare l'articolo 51 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639: onde non risultano previsti nè disciplinati gli effetti dell'inadempimento dell'obbligazione tributaria. L'omissione, spiegabile con la particolare struttura del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972, è evidentemente dovuta ad una svista. All'estensore è momentaneamente sfuggito che taluni aspetti della disciplina dell'imposta sulla pubblicità, contenuta nel capo II del decreto, hanno collocazione in altra parte del decreto stesso, e precisamente nel capo V, recante norme finali e transitorie.

A quest'omissione si intende porre rimedio con il seguente disegno di legge ove, per evidenti ragioni di completezza, si richiama anche l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639 del 1972 relativo ai privilegi.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 1° novembre 1973, n. 762, è sostituito dal seguente:

« Per quanto concerne la rettifica della dichiarazione, l'accertamento d'ufficio, il contenzioso, il procedimento esecutivo, la prescrizione, gli interessi eventualmente dovuti, le sanzioni e i privilegi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 23, 24, 25, 26, 27, 51 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, concernente l'imposta comunale sulle pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni ».